CONSORZIO
NAZIONALE
SERVIZI

# STATUTO

## MISSIONE COOPERATIVA DEL CONSORZIO

4 FEBBRAIO 2025

# Sommario


**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA** 6

Art. 1 - Costituzione e denominazione, sede 6

Art. 2 - Durata 6

**TITOLO II - SCOPO - OGGETTO** 7

Art. 3 - Scopo mutualistico 7

Art. 4 - Oggetto Sociale 8

**TITOLO III - COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE** 16

Art. 5 - Composizione del capitale sociale 16

**TITOLO IV - SOCI COOPERATORI** 17

Art. 6 - Soci cooperatori 17

Art. 7 - Domanda di ammissione 18

Art. 8 - Conferimento dei soci cooperatori 19

Art. 9 - Obblighi del socio cooperatore 19

Art. 10 - Diritti del socio cooperatore 20

Art. 11 - Perdita qualità di socio 20

Art. 12 - Recesso del socio 21

Art. 13 - Decadenza / Esclusione 21

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati 22

**TITOLO V - SOCI FINANZIATORI/STRUMENTI FINANZIARI** 23

Art. 15 - Soci Finanziatori 23

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE 24

Art. 16 - Patrimonio Sociale 24

Art. 17 - Cessione delle azioni del socio cooperatore 24

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio 25

Art. 19 - Ristorno 25

Art. 20 - Indivisibilità delle riserve 26

TITOLO VII - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 26

Art. 21 - Qualificazione e competenze 26

Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea 28

Art. 23 - Quorum dell'Assemblea ordinaria e straordinaria 28

Art. 24 - Votazioni 29

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea 29

TITOLO VIII- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 30

Art. 26 - Sistema di amministrazione e controllo 30

SEZIONE I - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 30

Art. 27 - Composizione, nomina, ineleggibilità e incompatibilità 30

Art. 28 - Durata, sostituzione, revoca e compensi 32

Art. 29 - Presidente del Consiglio di Sorveglianza 33

Art. 30 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza 34

Art. 31 - Competenza del Consiglio di Sorveglianza Materie di competenza 35

Art. 32 - Comitati 36

SEZIONE II CONSIGLIO DI GESTIONE 37

Art. 33 - Durata, sostituzione, rinuncia e revoca 37

Art. 34 - Competenze e poteri del Consiglio di Gestione 39

Art. 35 - Presidente del Consiglio di Gestione 40

Art. 36 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Gestione 41

Art. 37 - Consiglieri Delegati 42

Art. 38 - Compensi del Consiglio di Gestione e rimborsi spese 43

Art. 39 - Rappresentanza - Firma sociale 43

TITOLO IX - REVISIONE LEGALE DEI CONTI 44

Art. 40 - Revisione legale dei conti 44

TITOLO X - CLAUSOLA ARBITRALE 45

Art. 41 - Clausola arbitrale 45

TITOLO XI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 45

Art. 42 - Scioglimento anticipato 45

Art. 43 - Devoluzione patrimoniale finale 46

TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 46

Art. 44 - Regolamenti 46

Art. 45 - Rinvio 47

Nella realizzazione dello scambio mutualistico posto alla base del vincolo cooperativo intercorrente con i propri Soci, il Consorzio persegue i seguenti obiettivi e i principi fondanti la propria "missione cooperativa", che gli organi societari, i dipendenti e i soci si obbligano a rispettare, tanto nelle dinamiche aziendali che nel rapporto con soggetti terzi:

1. fornire alle cooperative consorziate opportunità di lavoro rafforzando la capacità dei soci di essere competitivi sul mercato;
2. praticare e sviluppare la democrazia cooperativa e garantire la partecipazione dei Soci alla gestione del CNS;
3. rispettare i principi di etica, legalità, trasparenza, equità in ogni aspetto delle proprie attività, assumendo i valori della responsabilità sociale di impresa quali principi fondamentali attorno ai quali sviluppare le proprie politiche aziendali e ispirando la propria condotta ai principi che presidiano l'esercizio dell'attività imprenditoriale contro il rischio di commissione di reati, nonché al principio di correttezza verso il mercato, vietando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta e leale competizione nel settore di riferimento;
4. salvaguardare e incrementare il patrimonio sociale per le generazioni future;
5. promuovere l'innovazione sociale e tecnologica;
6. promuovere e sostenere lo sviluppo delle cooperative associate sotto ogni punto di vista: cooperativo, economico, qualitativo, innovativo, etico, della sostenibilità, etc.
7. sostenere la centralità della persona e del suo sviluppo, all'interno del Consorzio e presso le cooperative associate;
8. promuovere e realizzare una strategia collettiva della sostenibilità che, attraverso la misurazione dell'impatto ambientale e sociale generato, consenta di favorire il benessere e lo sviluppo delle comunità in cui il Consorzio e i propri soci operano;
9. favorire una gestione strategica e condivisa del rischio;
10. promuovere i principi cooperativi dell'International Cooperative Alliance (ICA) e contrastare ogni forma di sfruttamento del lavoro.

Il rispetto di detti principi costituisce precipuo obbligo da parte degli Organi societari, dei dipendenti e dei soci, tanto nelle dinamiche aziendali quanto nel rapporto con soggetti terzi.

# TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

## Art. 1 - Costituzione e denominazione, sede

### 1.1 Denominazione

È costituito il "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa" (di seguito, anche, la "Società" o il "Consorzio"). Il Consorzio è una società cooperativa per azioni di secondo grado con scopo consortile ai sensi dell'Art. 27 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'Art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La Società può operare con la denominazione sociale abbreviata "CNS Società Cooperativa".

### 1.2 Sede - sedi

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Bologna.

Può istituire sedi secondarie ed operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

Il Consiglio di Gestione può istituire o sopprimere in Italia sedi secondarie con una rappresentanza stabile (filiali, rappresentanze e recapiti).

Il Consiglio di Sorveglianza può istituire o sopprimere all'estero sedi secondarie con rappresentanza stabile (filiali, rappresentanze e recapiti).

L'Assemblea Straordinaria, con il voto della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, ha facoltà di trasferire la sede legale nel territorio nazionale.

### 1.3 Adesione Associazioni Nazionali

Il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Le adesioni ad Associazioni Nazionali o di settore o di scopo sono deliberate dal Consiglio di Sorveglianza.

## Art. 2 - Durata

Il Consorzio ha la durata fino al 31 del mese di Dicembre dell'anno 2070 e potrà essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

# TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

## Art. 3 - Scopo mutualistico

### 3.1 Mutualità

La Società ha scopo mutualistico.

Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attraverso l'acquisizione da parte del Consorzio di contratti aventi ad oggetto le concessioni di opere e servizi, l'esecuzione di opere, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci.

Sempre in merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente la società osserva:

a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'Art. 2514 del codice civile;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

e) i principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli Articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Il Consorzio può operare anche con i non soci.

Il CNS nel perseguimento delle finalità mutualistiche poste a base del vincolo cooperativo intercorrente con i propri soci, così come declinate nel presente Articolo, nell'acquisizione di contratti aventi ad oggetto le concessioni di opere e servizi, l'esecuzione di opere, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci, nella piena consapevolezza della necessità di perseguire un'azione imprenditoriale socialmente sostenibile che contribuisca allo sviluppo e benessere della collettività, assume i valori della responsabilità sociale di impresa quali principi fondamentali attorno ai quali sviluppare le proprie politiche aziendali.

Il Consorzio ispira altresì la propria condotta ai valori della legalità, ai principi che presidiano l'esercizio dell'attività imprenditoriale contro il rischio di commissione di reati, nonché al principio di correttezza verso il mercato, vietando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta e leale competizione nel settore di riferimento.

## Art. 4 - Oggetto Sociale

### 4.1 Attività fondamentali dell'oggetto sociale

Il Consorzio intendendo svolgere prevalentemente attività con i propri soci, si propone di:

a) operare anche per conto dei soci nella fase di ricerca ed individuazione di commesse avente ad oggetto la realizzazione di lavori e/o servizi nei settori di operatività del Consorzio così come definiti nell'Articolo 4.2 dello Statuto comprensivi, fra l'altro, dell'attività di promozione in ambito sociale.

b) assumere direttamente da Amministrazioni Statali e Internazionali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico nonché da qualsiasi Committente anche privato l'esecuzione di servizi, lavori, opere e forniture di qualsiasi genere, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che sia consentita dalla legge, ovvero affidare i medesimi per la relativa esecuzione ai soci o a terzi. Il Consorzio può altresì sviluppare politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri;

c) favorire lo sviluppo e la promozione imprenditoriale delle imprese associate costituite in forma cooperativa;

d) svolgere consulenza alle associate per la progettazione e la gestione delle commesse, per l'efficiente impiego delle risorse finanziarie e per la formazione del management ed il miglioramento dell'organizzazione aziendale;

e) fornire un supporto tecnico e/o finanziario nei confronti dei soci finalizzati innanzitutto alla progettazione, gestione e realizzazione delle commesse;

f) svolgere servizi inerenti l'approvvigionamento di prodotti e servizi per i soci ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

L'insieme delle attività sopra indicate, pur nel rispetto del principio di mutualità prevalente, potrà essere indirizzata anche nei confronti di imprese cooperative oggetto di finanziamento attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari.

### 4.2 Attività per settori

Il Consorzio opera nei seguenti settori:

a) servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare.

Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica.

Con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

b) - attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro

frazioni separate, nonché di materie prime seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;

- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, etc.);
- attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;
- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;
- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;
- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio;
- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale.

c)
- costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;
- gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;
- esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;
- consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;

d)
- pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e in strutture sanitarie e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;
- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;
- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;
- servizi di lavapiatti e stoviglie;

e) Trasporti:
- trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;
- trasporti anche robotizzati di merci e farmaci in aree ospedaliere;
- gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;
- trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;
- gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;
- Esercizio dell'autotrasporto merci anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie o consorziate.
- Gestione e coordinamento effettivo a livello centralizzato e in tutte le sue fasi dell'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

f) Movimentazioni;

- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;
- gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;
- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento;
- gestione di merci e farmaci in aree ospedaliere;
- distribuzione e preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;
- nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

g) Logistica:

- consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
- assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione.

  Nonché l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie a quella ai punti d), e), f).

h) lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici;

- gestione ed erogazione di servizi di manutenzione stradale;
- gestione e manutenzione integrale nonché ripristino delle condizioni di sicurezza della rete viaria, ossia delle strade, dei marciapiedi e aree pedonali e della segnaletica stradale;
- servizi di sorveglianza stradale e monitoraggio, pronto intervento e ripristino del manto stradale;
- progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali;
- lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;
- progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;
- installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione e reingenierizzazione per il risparmio energetico di:

  1a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

  1b) impianti di illuminazione stradale e di edifici pubblici e privati;

  2) impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

  3) impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

  4) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;

5) impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

7) impianti di protezione antincendio; Servizi di controllo e supervisione disponibili 24H per la gestione e il controllo di accessi e la prevenzione incendi;

8) gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

9) tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

10) fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi.

i) - arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;

- gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione;
- costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza stradale e ospedaliera;
- costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aereoporti nonché gestione dei servizi connessi alle ztl;
- organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi.

l) - gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e Privati.

m) - servizio di rilevazione generale delle utenze;

- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;
- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;
- agenzia di recapito;
- vuotatura e trasporto cassette postali;
- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;
- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;
- agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.

n) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati.

o) - servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;

- servizi di guardaroba;
- fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;
- rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.

p) montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.

q) - servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;

- progettazione ed erogazione di: servizi informatici e telematici;
- servizi di sviluppo gestione e manutenzioni di sistemi informativi;
- progettazione e gestione di portali WEB;
- manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;
- sviluppo software e sviluppo reti telematiche;
- corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza al marketing, servizi di promozione e immagine, pubblicità;
- gestione centri di facilitazione digitale, gestione sportelli digitali unici, attività di cybersecurity

r)
- recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte;
- scavi e restauri archeologici;
- gestione area archeologica;
- servizi editoriali di vendita di libri, opuscoli e simili in formato cartaceo elettronico e digitale, audio o su internet all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi e in genere negli istituti e nei luoghi della cultura, ricreativi e del tempo libero;
- traslochi e trasporti di opere d'arte;
- fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre, di tutti i servizi aggiuntivi e/o strumentali nei musei, nelle biblioteche e negli archivi e in genere negli istituti e nei luoghi della cultura, ricreativi e del tempo libero e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;
- catalogazione beni culturali;
- gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi;
- attività di produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini e di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della Società;

s)
- costruzione e gestione di residenze per anziani e disabili, case di cura, case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie, ostelli, servizi sociali, di assistenza sociale, domiciliare e sanitaria in genere;
- day hospital;
- telesoccorso ed assistenza medica d'urgenza;
- servizio CUP;
- servizio di front-office e back-office finalizzato alla prenotazione delle prestazioni sanitarie;
- servizio di gestione amministrativa documenti e digitazione dati;
- servizi alberghieri;

- servizi integrati;
- gestione di servizi socio culturali, ricreativi, assistenziali, socio pedagogici, educativi, di istruzione e di sostegno nel settore dell'età evolutiva: nidi, nidi d'infanzia e altri servizi per la prima infanzia, scuola, pre e post scuola, laboratori creativi ludico-educativi, tempo libero, vacanze, scambi culturali, percorsi formativi, didattici, sportivi, centri estivi, ludobus;
- servizi per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;
- turismo sociale;
- cartografie e rilevamenti aereofotogrammetrici;
- attività assistenziali, di cura e vigilanza educative e ricreative a carattere domiciliare o in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, inabili, portatori di handicap, di malati psichici e di chiunque si trovi in condizioni che determinino stati di bisogno, emergenza e emarginazione;
- trasporto e accompagnamento di malati, degenti, feriti, disabili, minori e soggetti in stato di bisogno anche con veicolo all'uopo equipaggiati, nonché servizio di assistenza sulle ambulanze;
- servizi di accoglienza, residenziali/semiresidenziali e di housing sociale;
- gestione di strutture turistico-ricettive destinate alla fruizione turistica delle persone anziane, dei minori, degli adulti in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale;
- gestione, organizzazione e coordinamento di strutture sanitarie, reparti ospedalieri, poliambulatori, laboratori di analisi, centri diagnostici e fisioterapia e riabilitativo;
- gestione parco degli animali;

t) costruzione e gestione acquedotti;

u)
- costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali, anche per animali;
- realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva;
- operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;
- tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;
- fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale;

v)
- formazione ed addestramento del personale;
- consulenza.

w) la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, ed impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra cui, anche se a

titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti: Edifici civili e industriali; Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; Opere d'Arte nel sottosuolo; Dighe; Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; Opere marittime e lavori di dragaggio; Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; Impianti per la produzione di energia elettrica; Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; Impianti tecnologici; Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; Opere di ingegneria naturalistica; Lavori in terra; Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; Impianti elettromeccanici trasportatori; Impianti pneumatici e antintrusione; Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; Opere di impermeabilizzazione; Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; Segnaletica stradale non luminosa; Apparecchiature strutturali speciali; Barriere stradali di sicurezza; Barriere paramassi, fermaneve e simili; Strutture prefabbricate in cemento armato; Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; Impianti per centrali di produzione energia elettrica; Linee telefoniche ed impianti di telefonia; Componenti strutturali in acciaio; Componenti per facciate continue; Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento; Rilevamenti topografici; Indagini geognostiche; Opere strutturali speciali; Impianti di potabilizzazione e depurazione; Demolizione di opere; Verde e arredo urbano; Scavi archeologici; Pavimentazioni e sovrastrutture speciali; Impianti per la trazione elettrica; Impianti termici e di condizionamento; Armamento ferroviario; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; Impianti per la mobilità sospesa; Strutture in legno; Coperture speciali; Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; Interventi a basso impatto ambientale;

x) commercio al dettaglio, all'ingrosso, via WEB, distribuzione, assemblaggio, sviluppo software, consulenza installazione prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, elettrico, fotografico, per ufficio, di prodotti ausiliari; anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti;

y) svolgere servizi di gestione calore e/o energia, consulenza energetica e utilizzazione ottimale delle risorse in genere, compresi la redazione di studi di fattibilità, diagnosi energetica, gestione degli incentivi, analisi di bandi e finanziamenti pubblici, servizi per la realizzazione ed eventuale successiva gestione di interventi o di misure di riduzione dei consumi di energia primaria;

z) Comunicazione, eventi, web e video, grafica e stampa; cartellonistica; produzione testi e media.

### 4.3 Attività operative

Al fine di attuare quanto sopra il Consorzio può:

a) svolgere attività informative del mercato dal lato della domanda;

b) assistere i propri soci in tutte le questioni sia di ordine giuridico che tecnico che possono insorgere con i committenti nell'esecuzione delle opere, forniture e servizi affidati;

c) facilitare il credito ai soci mediante anticipazioni sui lavori ed anche prestando idonee garanzie;

d) prestare assistenza ai soci nella formulazione di programmi, di commessa e di cantiere;

e) partecipare a consorzi, società consortili, raggruppamenti di imprese di cui alle leggi vigenti, società di capitale e a società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e assimilabili ai propri;

f) prestare garanzie, in qualsiasi forma, a terzi soggetti nell'interesse dei propri soci.

Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

g) sottoscrivere strumenti finanziari di società cooperative la cui attività sia di interesse per il Consorzio;

h) svolgere i servizi funzionali all'approvvigionamento dei soci ed agire, qualora risulti utile all'attuazione dello scopo sociale, anche in nome e per conto di terzi che gliene conferiscano apposito mandato con rappresentanza.

### 4.4

Il Consorzio può inoltre dare adesioni ad enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche, prestando anche fidejussioni a favore di detti enti ed organismi.

La società non potrà svolgere attività finanziaria rivolta al pubblico, comprese quelle previste dalle Leggi nn. 1 e 197/1991, e neppure attività di raccolta di risparmio dal pubblico previste dal Dlgs 58/1998 e dal Dlgs 231/2007, nonché dal Dlgs n.385/1993.

### 4.5

Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'Articolo 2545-septies del codice civile.

### 4.6

Il Consorzio può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli Articoli 2447-bis e ss. cod. civ. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Gestione, ai sensi dell'Articolo 2447 ter, secondo comma, cod. civ..

### 4.7

La Società inoltre non potrà svolgere attività per le quali è prevista speciale iscrizione ad Albi od altre attività protette di cui alla legge 1815/1939, nè attività di intermediazione professionale nel campo immobiliare.

### 4.8

Il Consorzio può svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i "principi" della cooperazione mutualistica.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

# TITOLO III - COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE

## Art. 5 - Composizione del capitale sociale

### 5.1 - Capitale variabile - Azioni ordinarie, azioni di categoria A)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in:

- Azioni ordinarie e, in percentuale comunque sempre minoritaria, da Azioni di categoria A).

Le Azioni ordinarie possono essere sottoscritte unicamente dalle Cooperative e loro Consorzi legalmente costituiti, iscritti nell'Albo nazionale delle società cooperative disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni ovvero nel Registro delle cooperative, avente le medesime finalità, tenuto a cura delle Regioni a statuto speciale e Provincie autonome, nonché dai Consorzi tra imprese artigiane costituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, che condividono lo scopo mutualistico del Consorzio al fine di migliorarne lo sviluppo.

Le Azioni di categoria A) possono essere sottoscritte dalle società di capitali e dagli enti che comunque svolgono attività collegate al movimento cooperativo.

In particolare, possono sottoscrivere le azioni di categoria A):

a) le società di capitali che siano interamente partecipate da società cooperative o dal Consorzio (anche congiuntamente ad altre società cooperative) o che comunque siano soggette alla direzione e coordinamento o al controllo, determinato ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, di società cooperative o del Consorzio (anche congiuntamente ad altre società cooperative);

b) le società di capitali che siano collegate - ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del Codice Civile - a società cooperative o al Consorzio in cui: (i) tali società cooperative o il Consorzio [(anche congiuntamente ad altre società cooperative)] abbiano diritto di nominare la maggioranza dei componenti degli organi di gestione; oppure (ii) tali società cooperative o il Consorzio [(anche congiuntamente ad altre società cooperative)], in virtù di vincoli contrattuali, clausole statutarie o patti parasociali, godano di diritti che consentano di porre il veto sulle decisioni strategiche riguardanti l'attività della società di capitali.

Le società di capitali di cui alla precedente lett. b) non potranno complessivamente superare il 10% del numero dei soci del Consorzio.

Il Regolamento di ammissione potrà ulteriormente disciplinare le modalità di ammissione.

### 5.2 Tenuta libro azioni categoria A)

Il Consiglio di Gestione deve tenere un libro indicante le caratteristiche delle azioni di categoria A), l'ammontare emesso, l'eventuale ammontare estinto e le generalità dei relativi titolari.

### 5.3 Assemblea azionisti di categoria A)

Le azioni di categoria A) hanno diritto di voto nell'assemblea generale ed attribuiscono a ciascun socio, a prescindere dal numero di azioni possedute, un solo voto.

### 5.4 Attività riconducibile agli azionisti di categoria A) riportati in nota integrativa.

Nella Nota Integrativa sarà indicato, fra i criteri di valutazione, ogni elemento utile alla identificazione dell'attività che si riferisce alle azioni di categoria A) e dovrà essere riportato il rendiconto economico distinto per ciascuno dei due settori di attività, in corrispondenza delle azioni ordinarie e delle azioni categoria A).

# TITOLO IV - SOCI COOPERATORI

## Art. 6 - Soci cooperatori

### 6.1 Numero soci illimitato

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

### 6.2 Requisiti ed ammissione soci

Poiché l'ammissione al Consorzio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività del Consorzio; il socio deve essere in possesso di requisiti coerenti con la capacità di perseguire lo scopo quale definito all'Art. 3.1 e l'oggetto sociale quale descritto all'Art. 4, soddisfacendo gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Il Consorzio ispira la propria attività alle prassi delle imprese orientate secondo principi di sostenibilità in termini economici, ambientali e sociali, nonché ai valori della legalità e ai principi che presidiano l'esercizio dell'attività imprenditoriale contro il rischio di commissione di reati; a tal fine il Consorzio promuove e favorisce l'adesione quali soci di società cooperative società ed enti che si ispirino alle medesime regole comportamentali.

Gli strumenti volti a garantire il rispetto in capo ai soci dei requisiti suddetti sono specificati nel Regolamento di ammissione approvato dall'assemblea dei Soci.

### 6.3 Soci cooperatori

I soci cooperatori sono divisi in due categorie in relazione all'attività svolta nel Consorzio e ad essi sono riservate due diversi tipi di azioni, secondo quanto previsto all'Art. 5.1.

L'assegnazione dei lavori ai soci cooperatori è disciplinato dal Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione assegnazione ed esecuzione dei lavori servizi e forniture ai Soci.

## Art. 7 - Domanda di ammissione

### 7.1 Presentazione scritta della candidatura a soci cooperatori

Il procedimento di ammissione è disciplinato nel presente Statuto nonché, per quanto non espressamente previsto, nel Regolamento di ammissione approvato dall'Assemblea dei Soci. Gli enti che intendono associarsi come soci cooperatori debbono presentare domanda scritta al Consiglio di Gestione.

Nella domanda, gli aspiranti soci dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dove saranno indicati:

a) la ragione sociale, la sede e l'oggetto, e l'attività concretamente esercitata, facendo specifico riferimento al possesso dei requisiti per essere ammesso al Consorzio;

b) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;

c) il numero dei soci ed il relativo capitale sociale sottoscritto e versato;

d) il numero nonché il tipo di azioni che il richiedente si impegna a sottoscrivere. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

   1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;

   2) elenco dei componenti le cariche sociali;

   3) estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Consorzio;

   4) copia degli ultimi tre bilanci approvati nonché il certificato della Camera di commercio;

   5) estratto autenticato del Libro Soci da cui risulti la titolarità delle quote o delle azioni, se trattasi di società di capitali;

   6) certificato dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e ss.mm.ii. ovvero nel Registro delle cooperative, avente le medesime finalità, tenuto a cura delle Regioni a statuto speciale e Provincie autonome nonché certificato/attestazione di revisione cooperativa ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 e ss.mm.ii.;

   7) attestazione dalla quale risulti se l'impresa sia tenuta o meno all'obbligo di redazione della Relazione di Sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 125/2024 allegando, in caso di sussistenza del suddetto obbligo, anche per le società a cui si applica il D.Lgs 117/2017, la relativa Relazione;

   8) l'ulteriore documentazione prevista del Regolamento di ammissione.

Il Consiglio di Gestione può richiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Articolo e nel Regolamento di ammissione al fine migliorare la qualità dei nuovi inserimenti.

### 7.2 Certificazione ammissione soci

Entro 60 giorni il Consiglio di Gestione certificherà per iscritto agli interessati l'avvenuta

ammissione a socio o la motivazione del rigetto.

### 7.3 Ricorso all'assemblea in caso di non ammissione

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il proponente può, entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione di diniego, chiedere che sul diniego dell'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima seduta successiva alla richiesta.

## Art. 8 - Conferimento dei soci cooperatori

### 8.1 Sottoscrizione azionaria minima

I soci cooperatori dovranno sottoscrivere azioni della società per un valore nominale minimo pari ad almeno € 15.000 (euro quindicimila).

### 8.2 Acquisizione della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, ma è sottoposta alla condizione sospensiva del versamento di almeno la metà della porzione di capitale sottoscritta.

Tale versamento deve avvenire entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la delibera di ammissione è stata comunicata al richiedente l'ingresso in società.

Nel caso di mancato avveramento della condizione, la società dovrà accertare tale evento con deliberazione del Consiglio di Gestione comunicata al richiedente l'ingresso in società.

La restante porzione di capitale sottoscritta deve essere versata entro sei mesi dalla data di ammissione, restando sin d'ora stabilito che l'integrale versamento del capitale sottoscritto costituisce condizione essenziale per ottenere la preassegnazione degli incarichi di lavoro di cui al relativo Regolamento.

## Art. 9 - Obblighi del socio cooperatore

### Obblighi sociali

Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge, nonché l'obbligo di corretto adempimento di quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e di quanto deliberato dagli organi del Consorzio i soci cooperatori sono obbligati a:

a) versare l'importo delle azioni sottoscritte nei termini e con le modalità stabilite dall'Art. 8, nonché il sovrapprezzo eventualmente deliberato;

b) accettare, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture ai Soci, di eseguire con esclusiva responsabilità, le attività assegnate dal Consorzio con la diligenza richiesta dall'adempimento professionale delle obbligazioni assunte;

c) accettare, ferma l'esclusiva responsabilità dell'assegnatario, i controlli tecnici-amministrativi e qualitativi, ai sensi della normativa Iso e nel rispetto dei regolamenti consortili che il Consorzio ritenesse di far effettuare;

d) partecipare alla attività del Consorzio secondo la disciplina fissata dai regolamenti interni;

e) riconoscere al Consorzio quanto dovuto a titolo compenso in relazione all'attività svolta dal Consorzio e ad ogni altro legittimo titolo, sulla base dei regolamenti consortili ovvero stabilito dagli organi competenti;

f) inviare annualmente copia dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo di Relazione di Sostenibilità qualora soggetto sottoposti agli obblighi previsti dal D.Lgs. 125/2024, copia dello Statuto in caso abbia subito modifiche rispetto a ciò che era stato inviato in precedenza, copia di tutte le certificazioni e documentazioni richieste dalle normative sugli appalti e a fornire prontamente tutte le informazioni loro richieste ivi compresi dati e informazioni riferibili ad ambiti di sostenibilità richiesti dal Consorzio per consentire gli adempimenti di rendicontazione previsti dal Decreto Legislativo 125/2024;

g) ispirare la propria attività ai valori della sostenibilità e mutualità quali principi fondamentali attorno ai quali sviluppare le proprie politiche aziendali e ispirare altresì la propria condotta ai valori della legalità, ai principi che presidiano l'esercizio dell'attività imprenditoriale contro il rischio di commissione di reati, nonché al principio di correttezza verso il mercato.

## Art. 10 - Diritti del socio cooperatore

### 10.1 Diritti sociali

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

### 10.2 Diritto ad esaminare libro del Consiglio di Gestione

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, mediante lettera raccomandata al Consiglio di Gestione con indicazione del rappresentante comune delegato all'esame, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per l'omesso versamento della quota sociale, la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

## Art. 11 - Perdita qualità di socio

La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, esclusione o per scioglimento della società.

## Art. 12 - Recesso del socio

### 12.1 Motivi del recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che:

a) abbia perduto i requisiti all'ammissione del presente Statuto nonché del Regolamento di ammissione;

b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare alla attività del Consorzio.

### 12.2 Domanda di recesso

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata al Consiglio di Gestione che, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, delibera in merito.

Il recesso viene annotato sul libro dei soci cooperatori e da tale momento, il socio perde ogni diritto patrimoniale ed amministrativo nei confronti del Consorzio nonché si risolvono i rapporti mutualistici in corso. Con riferimento ai rapporti mutualistici tra Socio e Consorzio, nella delibera di accoglimento della domanda, in relazione alle peculiarità del caso concreto come rappresentate dal Consiglio di Gestione, è possibile prevedere, nel rispetto della legge o d'intesa con il socio, un diverso termine di durata del rapporto.

In caso di reiezione della domanda di recesso il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione potrà proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo Art. 41.

## Art. 13 - Decadenza / Esclusione

### 13.1 Esclusione

L'esclusione oltre che per i casi previsti dalla legge può essere deliberata dal Consiglio di Gestione, per i soci cooperatori che:

A) danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti comunque pregiudizievoli rispetto al Consorzio e/o pregiudizievoli lesivi della immagine e/o reputazione di quest'ultimo e, in ogni caso, qualora possa determinarsi la perdita del requisito necessario al mantenimento della certificazione antimafia;

B) i cui componenti degli organi di gestione compiano atti e/o siano soggetti ad eventi o sottoposti a procedimenti di qualunque tipo, anche di natura amministrativa e/o giudiziaria, comunque pregiudizievoli rispetto al Consorzio e/o pregiudizievoli della immagine e/o reputazione di quest'ultimo;

C) non rispettino le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi del Consorzio o comunque si rendano inadempienti ad obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio;

D) non eseguano le attività assegnate con la dovuta diligenza, si rendano inadempienti nei confronti dei committenti delle stesse e comunque rechino danno anche di immagine al Consorzio nella esecuzione delle attività assegnate;

E) non uniformino il proprio funzionamento alle disposizioni di legge e, per le Cooperative e loro Consorzi, ai "principi" identitari cooperativi;

F) non diano attuazione ai versamenti di capitale sociale come previsto all'Art. 8 o si rendano inadempienti rispetto all'obbligo di cui all'Art. 9.1 lett. e);

G) sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'Articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.;

H) Abbiano cessato l'attività o perduto i requisiti per l'ammissione di cui al presente statuto o siano sottoposti a procedure concorsuali di qualsiasi tipo così come previste dalla normativa vigente.

### 13.2 Opposizione all'esclusione

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione al Collegio Arbitrale di cui al successivo Art. 41 che deciderà, ricevuta la opposizione, comunque non oltre i 30 giorni.

Salvo quanto previsto al successivo Art. 13.3 lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

### 13.3 Effetto dell'esclusione

L'esclusione ha effetto dal momento della comunicazione al Socio della relativa deliberazione. Con riferimento ai rapporti mutualistici tra Socio e Consorzio, nella delibera di esclusione, in relazione alle peculiarità del caso concreto come rappresentate dal Consiglio di Gestione, è possibil e prevedere un diverso termine di efficacia dell'esclusione. L'esclusione è annotata sul libro dei Soci.

### 13.4 Recupero danni

Il Consorzio si riserva di recuperare eventuali danni di immagine o danni materiali arrecati dal socio.

## Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

### 14.1 Rimborso ai soci receduti ed esclusi

Il rimborso della partecipazione sociale avverrà al netto di tutte le eventuali competenze che alla data della cessazione del rapporto sociale dovessero risultare a debito dell'associata.

### 14.2 Penalità economiche per i soci esclusi

I soci esclusi per i motivi indicati nell'Art. 13.2, lettere a), b), c) e d), g) sono tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale stabilita nel regolamento.

### 14.3 Liquidazione capitale del socio

La liquidazione della partecipazione effettivamente versata ed eventualmente rivalutata a norma del successivo Articolo 18 avverrà sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale -comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Art. 2545-quinquies cc.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso.

# TITOLO V - SOCI FINANZIATORI/STRUMENTI FINANZIARI

## Art. 15 - Soci Finanziatori

### 15.1 Emissione strumenti finanziari

La società, può emettere strumenti finanziari con o senza diritto di voto ai sensi dell'Art. 2526 c.c. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi ovvero con diritto di voto viene deliberata dall'assemblea straordinaria.

La deliberazione determina:

a) l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni;

b) i diritti patrimoniali ad esse spettanti, in conformità alle previsioni di legge;

c) i diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;

d) le regole di circolazione dei titoli;

e) le condizioni del rimborso.

### 15.2 Sezione speciale del Capitale per i soci finanziatori

Ove gli strumenti finanziari ne abbiano le caratteristiche e i relativi conferimenti abbiano caratteristiche idonee ad essere imputati a capitale, essi saranno iscritti in una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

La società potrà emettere strumenti finanziari, da imputarsi a capitale ed iscritti in una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

### 15.3. Strumenti finanziari non partecipativi. Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ovvero di strumenti finanziari non partecipativi è deliberato a dal Consiglio di Gestione nel rispetto delle norme di cui agli Artt. 2410 e seg. c.c.

# TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

## Art. 16 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) al capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di € 25 (venticinque);

b) dagli strumenti finanziari partecipativi al capitale;

c) dalla riserva legale;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

## Art. 17 - Cessione delle azioni del socio cooperatore

Le azioni destinate ai soci cooperatori sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno.

La cessione dell'intera partecipazione sociale o di parte di essa è subordinata al gradimento espresso dal Consiglio di Gestione.

Nel caso di denegato gradimento il socio può recedere dal Consorzio ai sensi dell'Art. 2530 c.c.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa. I soci rispondono solo nel limite della partecipazione posseduta.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari ai sensi dell'Art. 2346 1° cc. Ai sensi dell'Art. 2529 c.c. e ricorrendo i presupposti ivi indicati, gli amministratori potranno acquistare o rimborsare azioni del Consorzio.

## Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

### 18.1 Cadenza esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### 18.2 Compilazione bilancio consuntivo

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo (che deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Gestione nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, coerentemente con il carattere cooperativo della società) in conformità delle norme di legge, e lo sottopone alla approvazione del Consiglio di Sorveglianza entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni.

### 18.3 Destinazione degli utili

L'Assemblea delibera la destinazione di eventuali utili dell'esercizio secondo i seguenti criteri:

a) non meno del 30% a riserva legale;

b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) il rimanente:

- ad eventuale quota da distribuire, ai soci cooperatori e ai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi al capitale quale dividendo, in misura non superiore a quella prevista dalla legislazione in materia, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- ad eventuale aumento gratuito della quota sociale in misura non superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabiliti dalla stessa, conformemente a quanto previsto dall'Art.5;
- ad eventuale riserva straordinaria;
- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'Articolo 19.

In deroga alle modalità di distribuzione elencate al precedente punto c), l'Assemblea potrà destinare l'utile residuo alle riserve indivisibili di cui all'Articolo 20.

## Art. 19 - Ristorno

L' Assemblea, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione e previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, e dalle disposizioni del presente statuto. La ripartizione dei ristorni avviene, in ogni caso, in proporzione

alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, con riferimento all'attività svolta da ciascun socio cooperatore nei confronti del Consorzio:

a) attraverso il pagamento di una somma;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;

c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Articolo 15.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Gestione illustra le modalità attraverso le quali è avvenuta l'attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico.

## Art. 20 - Indivisibilità delle riserve

Le riserve indivisibili non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

# TITOLO VII - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

## Art. 21 - Qualificazione e competenze

### 21.1 Rappresentanza e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

### 21.2 Rappresentanza e voti in Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci cooperatori titolari di azioni ordinarie e di categoria A.

Nel rispetto dei limiti dell'Art. 2539 codice civile ogni socio cooperatore ha diritto a farsi rappresentare da altro socio.

I soci cooperatori che hanno sottoscritto azioni della società per un valore superiore al minimo, hanno diritto a più voti, in ragione di un voto ogni multiplo della quota minima di capitale sociale (euro 15.000,00), sino ad un massimo di cinque voti. In ogni caso ai Soci titolari di partecipazioni che consentano l'esercizio del voto plurimo non potrà essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

I voti vengono espressi sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura prevista dall'Art. 8, come risulta dal libro dei soci cooperatori 90 giorni prima del termine fissato per l'assemblea.

## 21.3 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

## 21.4 Competenze dell'Assemblea

È di competenza dell'Assemblea:

a) nominare, previa determinazione del loro numero, e tenendo conto della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori di cui all'Art. 27.3, i Consiglieri di Sorveglianza e ne dispone la revoca, eleggere il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e uno o più Vice Presidenti del medesimo consiglio, su proposta del Comitato Nomine, fatta salva la prima nomina dei Consiglieri di Sorveglianza che avverrà direttamente dalla Assemblea dei soci;

b) determinare l'eventuale compenso ad essi spettante;

c) deliberare l'azione di responsabilità contro i Consiglieri di Sorveglianza;

d) promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i Consiglieri di Gestione e deliberare la rinuncia o transazione della stessa ai sensi del combinato disposto degli Artt. 2393 e 2409 decies, comma 1, Codice Civile;

e) approvare il bilancio di esercizio, comprensivo della Relazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024, nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo Art. 30, comma 7, terzo periodo, o qualora lo richieda la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, con istanza scritta motivata al Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

f) deliberare sulla distribuzione degli utili e sulla erogazione dei ristorni;

g) conferire e revocare l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;

h) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alle sue competenze;

i) approvare annualmente il compenso consortile nella sua misura minima e massima stabilendosi nel Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione assegnazione e esecuzione dei lavori, servizi e forniture ai Soci la definizione della natura del compenso consortile nonché i criteri specifici di fissazione dello stesso da applicare nei diversi casi concreti;

l) ferma la competenza autorizzatoria del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 31 lett. g), esprimere il proprio motivato parere in relazione all'approvazione degli eventuali indirizzi strategici e programmatici relativi ai piani industriali e finanziari e di sostenibilità predisposti dal Consiglio di Gestione.

## 21.5 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

a) sulle modificazioni dello statuto sociale, previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza;

b) sulla proroga della sua durata;

c) sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

d) sugli altri oggetti che la Legge attribuisce alla sua competenza;

e) sull'approvazione dei regolamenti associativi inerenti l'ammissione a socio, la preassegnazione, la assegnazione ed i rapporti economici con i soci, proposti dal Consiglio di Gestione previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza.

## Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea

### 22.1 Convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Gestione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta dei soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale che ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea è convocata nel territorio nazionale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R e/o mezzo equivalente, ivi inclusa la PEC, all'indirizzo indicato dal socio o risultante dal Registro delle Imprese.

La convocazione dovrà essere inviata almeno otto giorni prima rispetto alla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea potrà svolgersi, in via complementare alla partecipazione fisica, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione da remoto, come l'audio video conferenza o l'audioconferenza, attraverso sistemi e piattaforme informatiche indicate nell'avviso di convocazione; in questo caso, la partecipazione da remoto dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 36.2.

### 22.2 Convocazione minima dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta l'anno entro 120 giorno dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'Art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

### 22.3 Convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Sorveglianza

Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno 1/3 dei suoi componenti, a norma di legge.

Sarà cura del Consiglio di Sorveglianza comunicarlo al Presidente del Consiglio di Gestione. In tale caso dovranno essere rispettate le modalità di cui al precedente Art. 22.1, II° comma.

## Art. 23 - Quorum dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

### 23.1 Assemblea in prima convocazione

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

### 23.2 Assemblea in seconda convocazione

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che:

- sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei 2/3 del totale dei voti spettanti ai soci;
- sulla nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi del totale dei voti spettanti ai soci presenti.

## Art. 24 - Votazioni

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Si fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

In ogni caso l'esito delle votazioni con indicazione dei soci eventualmente contrari deve risultare dal verbale.

## Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, proclamare i relativi risultati delle votazioni.

Quando il verbale non sia redatto da un Notaio, il Presidente, è assistito da un segretario da egli stesso designato.

# TITOLO VIII- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

## Art. 26 - Sistema di amministrazione e controllo

La società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli Artt. 2409 - octies e seguenti del codice civile.

# SEZIONE I - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

## Art. 27 - Composizione, nomina, ineleggibilità e incompatibilità

### 27.1 Numero

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 25 componenti, anche non soci, nominati dall'assemblea, che ne determina il numero in occasione della nomina.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati nel Consiglio di Gestione.

### 27.2 Nomina

La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto della riserva a favore dei soci finanziatori di cui al successivo paragrafo 27.3, spetta all'assemblea ordinaria dei soci, che vi provvede con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti su proposta di un elenco elaborato dal Comitato Nomine.

### 27.3 Riserva per soci finanziatori

Ai soci finanziatori - ove presenti - l'assemblea deve riservare almeno uno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. Alla nomina, alla sostituzione o alla revoca dei consiglieri riservati ai soci finanziatori si procede con delibera dell'assemblea speciale di tali soci. Le modalità di funzionamento dell'assemblea speciale sono quelle relative alle assemblee straordinarie.

### 27.4 Requisiti dei componenti il Consiglio di Sorveglianza

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti generali previsti per la partecipazione alle procedure di evidenza

pubblica e necessari per l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni, tra cui quella antimafia previste per la partecipazione alle procedure suddette.

Non possono altresì essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza, e se nominati decadono, coloro nei confronti dei quali sussista una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche prevista dall'Art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Da uno a tre consiglieri devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed avere esercitato l'attività di controllo legale per un periodo non inferiore a tre anni.

### 27.5 Ineleggibilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del Consiglio di Gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'Art. 2409 duodecies, comma 10, lett. a, del codice civile, coloro che abbiano con il Consorzio o con le società da questa controllate o con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita e comunque coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con il Consorzio.

### 27.6 Clausola di riservatezza

Nell'esercizio delle proprie funzioni è fatto divieto ai Consiglieri di Sorveglianza di assumere informazioni relative a specifici aspetti della gestione delle singole gare fino al momento della loro aggiudicazione, fermo restando, comunque, l'obbligo di mantenere a questo riguardo la massima riservatezza nei confronti dei soci/consorziati e/o degli altri membri del Consiglio di Sorveglianza.

### 27.7 Codice di condotta

Il Consiglio di Sorveglianza, con propria delibera, adotta un Codice di condotta recante la disciplina delle regole etiche e comportamentali, coerenti con il sistema normativo interno del CNS, inerenti le proprie attività.

### 27.8 Elezioni del Consiglio di Sorveglianza

I componenti del Consiglio di Sorveglianza eletti dai Soci Cooperatori devono essere eletti tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche, fatte salve le riserve statutarie e di legge.

## Art. 28 - Durata, sostituzione, revoca e compensi

### 28.1 Durata

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'Art. 2364 - bis codice civile e sono rieleggibili.

La cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

### 28.2 Revoca

I Componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili, ferma la riserva di revoca in capo ai soci finanziatori, di cui all'Art. 27.3 dello Statuto, dall'assemblea ordinaria dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. La delibera di revoca è validamente assunta in conformità con l'Art. 23 dello Statuto, salvo il diritto del consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. I componenti del Comitato di controllo di cui all'Art. 32.5 del presente Statuto sono revocabili solo per giusta causa.

### 28.3 Sostituzioni

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea ordinaria, nel rispetto delle maggioranze di cui all'Art. 23 dello Statuto, ferma la riserva di sostituzione in capo ai soci finanziatori, di cui all'Art. 27.3, provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

### 28.4 Cessazioni

Se nel corso dell'esercizio viene meno, per qualunque causa più della metà dei consiglieri di sorveglianza si intende cessato l'intero consiglio a partire dalla data di assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri. L'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Art. 22.

### 28.5 Decadenza

Se nel corso dell'esercizio dovessero venire meno i requisiti di cui all'Art. 27.4 dello Statuto in capo ad un componente del Consiglio di Sorveglianza, quest'ultimo decade immediatamente ed automaticamente dalla carica e l'assemblea procede alla sostituzione ai sensi dell'Art. 28.3 che precede.

### 28.6 Compensi, gettoni e rimborsi spese

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente un compenso per la responsabilità e l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina. Può essere altresì prevista l'assegnazione di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Sorveglianza. Il

Consiglio di Sorveglianza, propone all'assemblea i compensi annui per il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e per il o i Vice Presidenti.

## Art. 29 - Presidente del Consiglio di Sorveglianza

### 29.1 Nomina

L'assemblea nomina il presidente del Consiglio di Sorveglianza e due vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

### 29.2 Poteri

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre ai poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto:

a. dirige e coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;

b. riceve le proposte del Consiglio di Gestione relative alle materie da sottoporre all'approvazione e all' autorizzazione preventive del Consiglio di Sorveglianza e le mette tempestivamente a disposizione degli altri componenti del Consiglio di Sorveglianza;

c. formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo sulla gestione della Società;

d. attiva, nel rispetto del relativo budget deliberato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza, gli strumenti informativi necessari per monitorare e vigilare sulla correttezza e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

e. sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione;

f. intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Presidente del Consiglio di Gestione;

g. chiede al Consiglio di Gestione notizie su specifici aspetti della gestione, ordinaria ovvero straordinaria e sull'andamento generale, anche prospettico, della Società e di sue controllate, dirette o indirette, fermo restando l'espresso divieto di assumere informazioni relative a specifici aspetti della gestione delle singole gare fino al momento della loro aggiudicazione e l'obbligo comunque di mantenere a questo riguardo la massima riservatezza nei confronti dei soci / consorziati e/o degli altri membri del Consiglio di Sorveglianza;

h. convoca e presiede il Comitato Nomine e Remunerazione;

i. fermo restando quanto previsto dall'Art. 39, partecipa agli incontri, riunioni, congressi dell'Associazionismo cooperativo regionali e nazionali e cura i rapporti con esso.

### 29.3 Assenza

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario che le dovrà esercitare nei limiti in cui l'esercizio sia strettamente necessario ed urgente per lo svolgimento dell'attività sociale. Nel caso di contestuale assenza o impedimento sia del Presidente, sia del vicepresidente vicario, le funzioni saranno esercitate dal secondo vicepresidente.

## Art. 30 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza

### 30.1 Convocazione

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

### 30.2 Cadenza

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

### 30.3 Richiesta di convocazione

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richiedano almeno 5 componenti, indicando gli argomenti da trattare.

### 30.4 Luogo

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, presso la sede legale della Società eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

### 30.5 Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Art. 30.6.

Il Consiglio di Sorveglianza si intende validamente costituito anche in assenza delle formalità sopradescritte qualora partecipi alla riunione la totalità dei componenti del Consiglio stesso.

### 30.6 Riunioni in videoconferenza

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

### 30.7 Validità e maggioranza

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede ad eccezione della materia di cui alla lettere c) del successivo Art. 31.

In tale ultimo caso, il Consiglio di Sorveglianza viene riconvocato entro 5 giorni lavorativi e qualora si verifichi ancora la situazione di parità la competenza è attribuita all'assemblea.

### 30.8 Deliberazioni a maggioranza qualificata

E' tuttavia richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina di tutti i componenti del Consiglio di Gestione compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

### 30.9 Verbali e copie

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge. Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

## Art. 31 - Competenza del Consiglio di Sorveglianza Materie di competenza

Il Consiglio di Sorveglianza:

a) su proposta motivata del Comitato Nomine, nomina i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso su proposta del comitato remunerazioni;

b) approva il bilancio di esercizio, comprensivo della Relazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024 e, se redatto, il bilancio consolidato;

c) revoca i componenti del Consiglio di Gestione con le maggioranze previste dall'Art. 33.6;

d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i Consiglieri di Gestione e delibera la rinuncia o transazione della stessa, ai sensi dell'Art. 2409 decies, comma 2 e ss Codice Civile;

e) riferisce per iscritto all'assemblea convocata ai sensi dell'Art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;

f) delibera in ordine ai budget della Società predisposti di cui all'Art. 34.1 lett. b) e sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;

g) autorizza operazioni strategiche e piani industriali e finanziari e di sostenibilità della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti e previa acquisizione degli eventuali pareri dell'Assemblea a mente dell'art. 21.4 lett. l) in ordine agli indirizzi programmatici nel cui ambito tali piani vengono formulati;

h) autorizza le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale e/o sugli strumenti finanziari, fermi restando i poteri di proposta dei soci previsti dalla legge;

i) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;

j) valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;

k) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto;

l) esprime parere non vincolante sulle modifiche statutarie nonché sui regolamenti associativi che il Consiglio di Gestione sottopone alla Assemblea dei Soci, nonché sulla nomina del direttore generale ai sensi del successivo Art.34.1. lett. h);

m) esprime parere non vincolante in ordine alle delibere del Consiglio di gestione nei casi disciplinati dal Regolamento dei Rapporti Contrattuali ed Economici di Preassegnazione, Assegnazione ed Esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture ai Soci, in materia di compenso consortile e di anticipazioni.

## Art. 32 - Comitati

### 32.1

Al fine di svolgere con maggiore efficacia le proprie funzioni, il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, di proposta e consultivi, previa l'approvazione di un regolamento che ne determini le competenze ed il funzionamento, a norma delle disposizioni seguenti.

### 32.2

Quando il presente Statuto attribuisce ad un comitato il potere di esprimersi, il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

### 32.3 Comitato Nomine

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, per l'esercizio delle funzioni propositive all'esercizio dei poteri di cui all'Art. 31 lett. a) del presente Statuto, un apposito comitato, composto da 5 componenti del Consiglio di Sorveglianza tra cui il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza con funzioni vicarie, determinandone i poteri ed il regolamento di funzionamento.

Il Comitato Nomine ha il compito di:

a) elaborare proposte da sottoporre al vaglio del Consiglio di Sorveglianza in relazione all'individuazione dei candidati a rivestire la carica di componenti il Consiglio di Gestione;

b) individuare una l'elenco di candidati da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci per eleggere il Consiglio di Sorveglianza;

c) istruire eventuali pratiche inerenti la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 21.4 lett. a) del presente Statuto.

### 32.4 Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce il Comitato Remunerazioni, con compiti consultivi e di proposta in materia di compensi, determinandone i poteri ed il regolamento di funzionamento ed i termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato Remunerazioni è composto da 5 componenti del Consiglio di Sorveglianza tra cui il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio stesso con funzioni vicarie.

### 32.5 Comitato di Controllo

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce il comitato di Controllo, delegandogli i poteri che riterrà opportuni, ivi inclusi a titolo non esaustivo, compiti propositivi, consultivi ed istruttori sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, gestione della sostenibilità e sul sistema informativo contabile.

Il Comitato di Controllo è formato da 1 a 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

### 32.6 Altri Comitati

Il Consiglio di Sorveglianza ha, in ogni caso, la facoltà di istituire ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

# SEZIONE II CONSIGLIO DI GESTIONE

## Art. 33 - Durata, sostituzione, rinuncia e revoca

### 33.1 Numero e componenti

L'amministrazione del Consorzio è esercitata da un Consiglio di Gestione, che è un organo pluripersonale e collegiale composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, che ne determina il numero all'atto della nomina.

### 33.2 Requisiti

In ossequio ai principi di legalità, ai principi che presidiano l'esercizio dell'attività imprenditoriale contro il rischio di commissione di reati, nonché al principio di correttezza verso il mercato, non possono essere

nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che versino nella situazione di ineleggibilità o decadenza prevista dall'Art. 2382 cod. civ., ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio o comunque si trovino in una situazione di conflitto di interessi con lo stesso, coloro che abbiano un rapporto di lavoro con il Consorzio qualora svolgano attività inerenti la ricerca, individuazione e acquisizione di commesse e attività di predisposizione di offerte e documentazione di gara, coloro che abbiano un rapporto di lavoro con i Soci, con le società controllate dal Consorzio o con quelle sottoposte a comune controllo, coloro che rivestano la carica di legali rappresentanti o di componenti degli organi di amministrazione dei Soci nonché i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che non possiedano i requisiti generali previsti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e necessari per l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni, tra cui quella antimafia, previste per la partecipazione alle procedure suddette.

Infine non possono altresì essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro nei confronti dei quali sussista una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche prevista dall'Art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

### 33.3 Durata

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per un periodo fissato dal Consiglio di Sorveglianza e comunque non superiore a tre esercizi, essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ma, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione senza indugio.

I componenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili.

### 33.4 Decadenza

I consiglieri del Consiglio di Gestione decadono con effetto immediato se nel corso del mandato dovessero venir meno i requisiti di cui all'Art. 33.2 dello Statuto. Nel caso in cui si tratti di soggetti che abbiano un rapporto di lavoro con il Consorzio decadono i consiglieri del Consiglio di Gestione con effetto immediato per il venir meno del rapporto di lavoro o del rapporto di esclusiva professionale.

### 33.5 Cessazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza, sulla base della proposta formulata dal comitato nomine, provvede senza indugio a sostituirli. I componenti cosi nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di gestione si intende cessato a partire dalla data di assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno incarica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione.

### 33.6 Revoca

I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti in carica, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. In tal caso il Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovrà riferire all'Assemblea i motivi della revoca.

### 33.7 Codice di condotta

Il Consiglio di Gestione, con propria delibera, adotta un Codice di condotta recante la disciplina delle regole etiche e comportamentali, coerenti con il sistema normativo interno del CNS, inerenti le proprie attività.

## Art. 34 - Competenze e poteri del Consiglio di Gestione

### 34.1 Competenze

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, il quale compie le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, in conformità con gli indirizzi strategici e programmatici del Consorzio.

Sono specificamente attribuite al Consiglio di Gestione le seguenti competenze:

a) l'approvazione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, degli indirizzi strategici e programmatici nonchè l'approvazione di piani industriali e/o finanziari e di sostenibilità;

b) la redazione del budget annuale e dei budget straordinari relativi a piani industriali e/o finanziari e di sostenibilità, a sottoporre alla approvazione del Consiglio di Sorveglianza, del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato nonché della Relazione sulla sostenibilità;

c) la decisione in ordine alla gestione di operazioni strategiche;

d) proporre l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

e) il conferimento di incarichi o deleghe ad uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri, nonché la modifica o la revoca degli stessi;

f) l'indicazione di quali consiglieri, oltre al Presidente abbiano la rappresentanza della Società;

g) la predisposizione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, anche in materia di sostenibilità;

h) nomina, previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, se ritenuto necessario per attuare un'adeguata governance, il direttore generale attribuendone le competenze e i poteri;

i) proporre all'Assemblea l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;

j) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;

k) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici nel rispetto dei regolamenti e degli indirizzi eventualmente approvati dall'Assemblea e dal Consiglio di Sorveglianza;

l) determina il compenso consortile nelle fattispecie concrete nel rispetto dei limiti fissati annualmente dall'Assemblea e dei criteri indicati nel Regolamento dei Rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture ai Soci;

m) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

n) la verifica nel continuo dell'efficienza ed efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi;

o) l'approvazione e la modifica del Regolamento del Consiglio di Gestione dei flussi informativi che coinvolga le diverse funzioni dell'azienda;

p) approva con la maggioranza assoluta dei componenti la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli Artt. 2447 - bis e ss. Cod. civ.;

q) adotta il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001.

### 34.2 Informative al Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario

e patrimoniale, effettuate dalla Società. Il Consiglio di Gestione riferisce altresì al Consiglio di Sorveglianza ogni qual volta ne venga richiesto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

## Art. 35 - Presidente del Consiglio di Gestione

### 35.1 Nomine

Il Presidente del Consiglio di Gestione e un Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del comitato nomine.

### 35.2 Compiti

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dai consiglieri di gestione e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie da trattare iscritte all'ordine del giorno vengano fornite possibilmente in congruo anticipo a tutti i componenti;

b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione;

c) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;

d) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva le informazioni previste dallo Statuto;

e) partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza;

f) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica;

g) in caso di urgenza il Presidente del Consiglio di Gestione, unitamente ad un altro consigliere, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione. Le decisioni cosi assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

### 35.3 Delibere in caso di assenza del Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## Art. 36 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Gestione

### 36.1 Convocazione

Il Consiglio di Gestione viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza; nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il Consiglio di gestione si intende validamente costituito, anche in assenza delle formalità sopradescritte, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

### 36.2 Luogo di riunione

Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### 36.3 Segretario

Il Consiglio di Gestione può nominare un segretario, scelto anche tra persone diverse dai componenti.

### 36.4 Quorum per deliberare

Fatte salve le decisioni di cui all'Art. 4.6 che devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Gestione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Gestione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

### 36.5 Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione adottate ai sensi del presente Articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di gestione.

Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti dal notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

## Art. 37 - Consiglieri Delegati

### 37.1 Deleghe obiettivi e controllo

Il Consiglio di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Gestione determina gli obiettivi e le modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare o modificare in ogni tempo le deleghe.

### 37.2 Competenze non delegabili

Non possono essere attribuite ai consiglieri delegati le competenze di cui all'Art. 2381 del cod. civ. e i poteri in materia di ammissione e di recesso dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci nonché le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) la predisposizione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
2) la predisposizione dei piani da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza;
3) l'approvazione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, degli indirizzi strategici e programmatici, nonché l'approvazione dei piani industriali e/o finanziari;
4) la redazione del budget annuale e dei budget straordinari relativi a piani industriali e/o finanziari, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Sorveglianza, del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
5) la decisione in ordine alla gestione di operazioni strategiche;
6) la proposta di istituzione e soppressione di sedi secondarie;

7) il conferimento di incarichi o deleghe ad uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri, nonché la modifica o la revoca degli stessi;

8) l'indicazione di quali consiglieri, oltre al Presidente abbiano la rappresentanza della Società;

9) l'assunzione dei dirigenti, il licenziamento del personale e il trattamento economico del personale oltre i limiti previsti dal budget;

10) la costituzione di consorzi, società consortili, GEIE, società di progetto previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

11) la concessione di garanzie, avalli cambiari, fideiussioni e di ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, finalizzate a facilitare l'ottenimento del credito ad associazioni, fondi, Società consorzi ed enti in genere ai quali la Società aderisce o partecipa;

12) l'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi così come previsto all'Art 4.1 Lettera a).

### 37.3

I consiglieri delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Gestione con cadenza almeno trimestrale, e senza indugio in caso di urgenza, circa le decisioni assunte nell'esercizio della delega attribuitagli, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

## Art. 38 - Compensi del Consiglio di Gestione e rimborsi spese

Il Consiglio di Sorveglianza determinerà, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Art. 32.2 la remunerazione del Presidente e del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

## Art. 39 - Rappresentanza - Firma sociale

### 39.1 Poteri di rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Gestione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spetta altresì ai Consiglieri Delegati limitatamente alle materie agli stessi delegate dal Consiglio di Gestione.

### 39.2 Procure speciali

Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti o documenti in genere relativi a operazioni decise dagli organi competenti della società medesima con l'obbligo di relazionare sulle procure conferite periodicamente al Consiglio di Gestione.

# TITOLO IX - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

## Art. 40 - Revisione legale dei conti

### 40.1 Incarico di Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

### 40.2 Durata dell'incarico

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata ai sensi dell'Art. 2364-bis del codice civile e relativa al terzo esercizio dell'incarico.

### 40.3

Incarico conferito a società di revisione legale Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente Articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

### 40.4

Compiti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'Art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprimono e con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

# TITOLO X - CLAUSOLA ARBITRALE

## Art. 41 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall' Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazioni e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra i soci devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Bologna che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria, anche le controversie promosse da consiglieri di gestione, liquidatori e consiglieri di sorveglianza ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento della accettazione dell'incarico.

L'arbitrato avrà sede in Bologna.

La parte che ricorre al collegio arbitrale dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti; il lodo potrà essere impugnato - oltre che per nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, a mente dell'Art. 829 co.3 c.p.c..

# TITOLO XI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

## Art. 42 - Scioglimento anticipato

### 42.1 Scioglimento

La società si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a perseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli Artt. 2437-quater e 2473 del cod.civ.;

f) per deliberazione dell'assemblea con il voto dei 2/3 del totale dei voti spettanti ai soci.

### 42.2 Nomina liquidatori

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori ed il loro compenso;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Gestione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a mente dell'Art. 2487 co.1 lett.c) c.c.;

e) gli eventuali limiti ai poteri degli organi liquidativi.

## Art. 43 - Devoluzione patrimoniale finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci finanziatori;
- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 14;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Art. 11 della legge 31.01.1992, n.59.

# TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## Art. 44 - Regolamenti

Il Consiglio di Gestione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli per il parere non vincolante al Consiglio di Sorveglianza, e, successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

## Art. 45 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del cod. civ. sulle cooperative a mutualità prevalente e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per azioni in quanto compatibili.